

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 46

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LIBÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Norme sull’esercizio del diritto di voto da parte dei non vedenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, redatto in un articolo unico, è volto a consentire agli elettori non vedenti la possibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto nelle consultazioni politiche, regionali, amministrative e referendarie, senza quindi avvalersi dell'aiuto di un accompagnatore, come previsto dalla normativa vigente.

A tale fine, si dispone che gli elettori non vedenti siano ammessi ad esprimere il loro voto su schede appositamente predisposte e redatte utilizzando l'alfabeto *Braille*, sulle quali dovranno essere riportati, nel caso di consultazioni elettorali, i nominativi delle liste o dei candidati in luogo della riproduzione grafica dei relativi contrassegni.

È peraltro evidente che la scelta di prevedere schede appositamente predisposte per gli elettori non vedenti potrebbe ingenerare profili problematici con riguardo al rispetto del principio costituzionale della segretezza del voto. Tale principio sarebbe suscettibile di lesione qualora allo spoglio delle schede

redatte utilizzando l'alfabeto *Braille* procedesse la stessa sezione elettorale presso la quale il diritto di voto è stato esercitato, in quanto il numero degli elettori non vedenti ivi iscritti potrebbe essere particolarmente limitato, se non addirittura pari ad uno. Il comma 3 dell'articolo unico è pertanto volto ad introdurre un'apposita procedura per lo scrutinio di tali schede, da effettuarsi a livello aggregato e non di singola sezione, ad esempio a cura dei competenti uffici centrali circoscrizionali nel caso di elezioni della Camera dei deputati ovvero degli uffici provinciali per il *referendum* in caso di consultazioni referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.

L'adozione delle norme attuative, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche essenziali delle schede elettorali per i non vedenti, è rimessa al Governo che vi provvederà con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non vedenti, in occasione delle elezioni politiche, regionali e amministrative, nonché nei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori non vedenti sono ammessi ad esprimere il loro voto su schede appositamente predisposte, redatte con l'alfabeto *Braille*.

2. Per le elezioni politiche, regionali e amministrative, le schede di cui al comma 1 riportano, secondo l'alfabeto *Braille*, i nominativi delle liste o dei candidati in luogo della riproduzione grafica dei relativi contrassegni, opportunamente distanziati e secondo l'ordine stabilito in base ai criteri previsti dalla normativa vigente per ciascuna consultazione elettorale.

3. Al fine di salvaguardare la segretezza del voto, lo scrutinio delle schede di cui al comma 1:

a) per le elezioni della Camera dei deputati, è effettuato presso i competenti uffici centrali circoscrizionali;

b) per le elezioni del Senato della Repubblica, è effettuato presso i competenti uffici elettorali regionali;

c) per le elezioni regionali, è effettuato presso il competente ufficio centrale circoscrizionale;

d) per le elezioni provinciali, è effettuato presso i competenti uffici elettorali circoscrizionali;

e) per le elezioni comunali, è effettuato presso i competenti uffici centrali;

f) per le consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione,

è effettuato presso i competenti uffici provinciali per il *referendum*.

4. Ai fini di cui al comma 3, le singole sezioni elettorali provvedono tempestivamente all'invio delle schede di cui al comma 1 ai predetti uffici.

5. Il Governo adotta le misure necessarie per l'attuazione della presente legge con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di cui al presente comma definisce, in particolare, le caratteristiche essenziali delle schede elettorali di cui al comma 1.